



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 8 del 27/05/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
AI SENSI DELLA L. 160/2019.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore 20:30, Sala Consiliare del Palazzo Comunale, nel rispetto del DPCM del 17/03/2020 e delle distanze di sicurezza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Signor **Colletta Dr. Alessandro** il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Segretario Comunale Dott. Nicola Muscari Tomajoli**.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	COLLETTA ALESSANDRO	X	
2	POMA SIMONE	X	
3	PIEVANI GIANLUIGI	X	
4	GELMINI OMAR	X	
5	SPADA MARILENA	X	
6	COLUCCI FIAMMA	X	
7	ZANCHI ALESSANDRO	X	
8	ZONCA FABIOLA	X	
9	SAMADU ISSAH	X	
10	CASSADER GOFFREDO	X	
11	VISCONTI GIUSEPPE		X

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - AI SENSI DELLA L. 160/2019.

Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.

La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce.

La dott.ssa Alessandra Locatelli relaziona.

Ricordato che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)" prevede, all'art. 73:

- "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
- 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni."

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il comma 755 della Legge di Bilancio prevede che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Visto che il Comune di Orio al Serio ha approvato l'introduzione della maggiorazione TASI nella misura dello 0,80 per mille per gli immobili classificati in categoria D8, già dal 2014 con atto CC n. 8 del 30/04/2014, poi confermata ogni anno fino al 2019 giusta deliberazione consiliare n. 8 del 22/02/2019;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Preso atto che esistono interpretazioni dottrinali che, dalla lettura coordinata dei commi 753, 754 e 755 della L. 160/2019, intendono esclusi dalla possibilità di incremento dell'aliquota all'1,14% i fabbricati ad "uso produttivo" classificati nella cat. D;

Valutato d'altro canto che il Comune di Orio al Serio ha applicato durante gli anni trascorsi la maggiorazione TASI per i soli fabbricati classificati nella categoria D8 che riguardano immobili ad "uso commerciale";

Calcolato che tale maggiorazione conta € 133.000,00 per il Comune di Orio al Serio;

Ritenuto pertanto opportuno mantenere l'applicazione di tale maggiorazione, rinviando a successivo atto rettificativo le eventuali modifiche necessarie, nel caso in cui sopraggiunga un chiarimento sfavorevole dell'intento del legislatore;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU approvato con propria deliberazione n. 7 in data odierna;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso e della situazione di grave crisi economica consecutiva all'emergenza epidemiologica da Covid-19, mantenere ferme le aliquote già approvate per gli scorsi anni ai fini IMU e TASI;

Atteso che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MAGGIORAZIONE
Abitazioni principali ricadenti nelle categorie A1, A8 e A9 e relative	0,20%	Non prevista
Altre abitazioni (categorie A ad esclusione della categoria A/10)	0,80%	Non prevista
A10 (Uffici e studi privati)	1,06%	Non prevista
Tutte le categorie del gruppo C (da C/1 a C/7 comprese le categorie C/2, C/6 e C/7)	0,50%	Non prevista
Categoria D (esclusa la cat. D8)	1,06%	Non prevista
Categoria D8	1,06%	Prevista maggiorazione dello 0,08% che porta l'aliquota totale all'1,14%
Aree Fabbricabili	0,85%	Non prevista
Terreni Agricoli	0,80%	Non prevista
Beni "merce"	0,25%	Non prevista



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Non prevista
Altri immobili	0,76%	Non prevista

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2019 dichiarata immediatamente eseguibile;

Preso atto che:

- il Consiglio Comunale ha già deliberato le aliquote di IMU 2020 (atto CC n. 47 del 21/12/2020) in data antecedente all'approvazione della Legge di Bilancio che ha previsto l'abrogazione dell'IMU e della TASI e con l'introduzione della nuova imposta IMU;
- è necessario procedere alla revoca del suddetto atto e all'approvazione di nuovo provvedimento deliberativo,

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Preso atto da ultimo che il Decreto Rilancio (DL 34/2020), nonché gli altri decreti ministeriali e governativi emessi in questo periodo di emergenza epidemiologica, non prevedono una proroga delle scadenze per il pagamento dell'IMU;

Considerato che non è possibile per l'ente prorogare l'incasso dell'imposta di competenza statale e non risulta opportuno distinguere le scadenze statale e comunale;



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

Valutato d'altro canto possibile prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi (comunque di competenza comunale) ai pagamenti in acconto IMU che dovessero arrivare entro il 30/09/2020;

Assicurato che, ai sensi del comma 762 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, *il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;*

Richiamato da ultimo l'art. 177 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19/05/2020) che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, prevede, per il solo anno 2020, che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nell'atto;

Visti:

- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il combinato-disposto degli artt. 7-10 del vigente Statuto Comunale, in merito alle funzioni e attribuzioni del Consiglio Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio n. 38 del 28/11/1997;
- il T.U 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
- i decreti sindacali con cui si nominano i responsabili dei settori competenti in materia e del vice segretario comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 22/12/2017

Si passa alla votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10

Favorevoli n. 10

Contrari n. /



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

Astenuti n. /

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione n. 47 del 21/12/2019;
3. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU, ai sensi della Legge n. 160/27.12.2019, da applicare nell'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MAGGIORAZIONE
Abitazioni principali ricadenti nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,20%	Non prevista
Altre abitazioni (categorie A ad esclusione della categoria A/10)	0,80%	Non prevista
A10 (Uffici e studi privati)	1,06%	Non prevista
Tutte le categorie del gruppo C (da C/1 a C/7 comprese le categorie C/2, C/6 e C/7)	0,50%	Non prevista
Categoria D (esclusa la cat. D8)	1,06%	Non prevista
Categoria D8	1,06%	Prevista
Aree Fabbricabili	0,85%	Non prevista
Terreni Agricoli	0,80%	Non prevista
Beni "merce"	0,25%	Non prevista
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Non prevista
Altri immobili	0,76%	Non prevista

4. di approvare per i soli immobili classificati nella categoria D8 la maggiorazione dello 0,08% ai sensi del comma 755 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) che porta l'aliquota IMU per tale categoria all'1,14%;
5. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 e che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il 1°/01/2020;



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

6. di dare atto che l'art. 177 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19/05/2020), in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, prevede che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
7. di prevedere per l'anno 2020, ai sensi del comma 762 dell'art. 1 della L. 160/2019, le seguenti scadenze di pagamento:
 - **entro il 16/06/2020** acconto (metà di quanto versato per IMU e TASI per l'anno 2019);
 - **entro il 16/12/2020** saldo a conguaglio con applicazione delle aliquote dei punti 3 e 4; possibilità di pagamento in soluzione unica entro il 16/06/2020;
8. di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune e approvato con determinazione del Responsabile del Tributo;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;
10. di rinviare a successivo atto rettificativo le eventuali modifiche necessarie, nel caso in cui sopraggiunga un chiarimento sfavorevole dell'intento del legislatore in merito al comma 755 della Legge n. 160/2019, relativo all'applicazione della maggiorazione dello 0,08% dell'aliquota IMU.

Successivamente con separata votazione, vista l'urgenza, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10

Favorevoli n. 10

Contrari n. /

Astenuti n. /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - AI
SENSI DELLA L. 160/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Orio al Serio, li 27/05/2020

Il Responsabile del Settore
Locatelli dr. Alessandra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime Parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Orio al Serio, li 27/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Locatelli dr. Alessandra



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Colletta Dr. Alessandro

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Reg. Pubbl.: _____

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si dispone che questo verbale di deliberazione venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line ove resterà in pubblicazione per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del D.L. 267/2000.

Orio al Serio il _____

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajolissa Alessandra Locatelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Orio al Serio il _____

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli